Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 712-2024 - Seduta N° 3883 - del 19/07/2024 - Numero d'Ordine 21

Prot/2024/1120746

Oggetto	Comune di Ceriale (Sv). Approvazione di variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della L.r. n.10/2012 e s.m. correlata al progetto per la realizzazione di campi da gioco del "padel" e relative strutture di servizio in Via Romana e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.. (esclusione).
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	6	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m. (Legge urbanistica regionale);

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)";

Vista la legge regionale 5 aprile 2012 n. 10 e s.m. (Disciplina delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1166 dell'1 dicembre 2023 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante "Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di Ceriale è dotato di PRG approvato con DPGR n. 180 in data 15.11.2001, corredato di disciplina paesistica di livello puntuale;

Che il Comune, a seguito di istanza presentata allo SUAP volta alla realizzazione di campi da gioco del "padel" e relative strutture di servizio in Via Romana, con DCC n. 58 del 18.10.2022, integrata con DCC 87 del 14/11/2023, ha espresso il preventivo assenso, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. n. 10/2012, sulla variante al PRG in oggetto ed ha adottato il Rapporto Preliminare nonché gli elaborati tecnici allegati allo stesso, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Che, il Comune di Ceriale, con nota assunta a protocollo generale n. 305356 del 24.3.2023, ha trasmesso l'attestazione di avvenuta effettuazione della pubblicazione degli atti di variante, senza seguito di osservazioni;

Che, con note prot. n. 182297 e n. 182309 del 16.2.2024, il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, ha avviato, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m., la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, richiedendo il parere ai soggetti competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO

Che, sotto il profilo urbanistico, l'area interessata dalla variante risulta classificata dal vigente PRG per la maggior parte quale zona agricola "E1 – per agricoltura intensiva" ed in parte minore come "FIC2 – zona di interesse comune e per l'istruzione", disciplinate rispettivamente dagli artt. 35 e 47 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;

Che la variante in argomento, come illustrato nella Relazione Istruttoria n. 20 del 20.5.2024 del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 29 del 27.6.2024, relazioni allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, consiste nella riclassificazione urbanistica delle suddette zone del vigente PRG in zona a verde e per attività sportive, con la relativa disciplina, al fine di consentire la realizzazione di campi da padel e delle relative strutture di servizio;

Che, sotto il profilo pianificatorio, l'intervento è compatibile con le indicazioni del vigente PTCP, sub assetto insediativo del livello locale, che classifica l'area "ID-MA – Insediamenti Diffusi soggetti al

regime normativo di Mantenimento" - disciplinata dall'art. 44 delle relative Norme di Attuazione, per le motivazioni riportate nella sopra menzionata Relazione Tecnica n. 29/2024;

Che l'area oggetto di variante non è assoggettata a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs n. 42/2004 e s.m.;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della lr 32/2012 e s.m.;
- è competente all'approvazione della variante al vigente PRG ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della l.r. n. 10/2010 e s.m. e dell'articolo 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m., variante assentibile ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. 36/1997 e s.m., in quanto finalizzata alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella citata Relazione Istruttoria n. 20 del 20.5.2023 e nella Relazione Tecnica n. 29 del 27.6.2024, in ordine alla variante al vigente PRG è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 20/2024;
- sotto il profilo urbanistico, sia da approvarsi la variante al PRG, per le motivazioni e con la prescrizione contenuta nella Relazione Tecnica n. 29/2024;

Che la variante urbanistica in oggetto consta degli elaborati in dettaglio elencati nella citata Relazione Tecnica n. 29/2024;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 20 del 20.5.2024 e nella Relazione Tecnica n. 29 del 27.6.2024, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione, Orientamento e Programmi Comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.r. n. 32/2012 e s.m., la variante al vigente PRG del Comune di Ceriale in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione Istruttoria n. 20 del 20.5.2024, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. e dell'art. 81, comma 1, lettera a), della l.r. 11/2015 e s.m. - per le motivazioni e con la prescrizione riportata nella Relazione Tecnica n. 29 del 27.6.2024, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – la variante al vigente PRG del Comune di Ceriale indicata in oggetto, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della

conferenza di servizi da parte dello SUAP a norma del comma 7 del medesimo art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m.;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

REGIONE LIGURIA

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

Procedimento di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
art. 13 L.r 32/2012 e smi
RELAZIONE ISTRUTTORIA n. 20 del 20/05/2024

Oggetto	**Variante al PRG ai sensi dell'art.10 della lr 10/2012 e s.m. (SUAP) per la trasformazione di una zona in parte agricola intensiva EI e in parte interesse comune FIC2 in zona a verde attrezzato e per attività sportive speciali FV**
Proponente	**Comune di CERIALE**
Data di avvio	16 febbraio 2024
Responsabile del procedimento	Arch. Anna Bertonasco

Sintesi del procedimento

Con nota n. 6924, assunta al protocollo regionale con Prot-2023-0305356 del 24/03/2023, il Comune di Ceriale ha trasmesso la documentazione relativa all'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità sulla variante in oggetto consistente nel Rapporto Preliminare ed elaborati a corredo della proposta di variante.

Con note Prot-2023-0353161 del 21/04/2023 e Prot-2023-0845475 del 22/06/2023 i Servizi Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS hanno richiesto i moduli di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti terzi, gli oneri istruttori e la deliberazione consiliare che dia atto dell'assenza o insufficienza di altre aree idonee ove collocare la nuova attività, avendo evidenziato il mancato accertamento da parte del Comune di Ceriale della sussistenza dei presupposti previsti dall'art.8, comma 1, del DPR 160/2010.

Con nota 26700 assunta al protocollo regionale con Prot-2023-1671752 del 04/12/2023 il Comune di Ceriale ha inviato la D.C.C. 87 del 14/11/2023 di verifica dell'insufficienza di aree destinate ad attività sportive nel vigente PRG che integra la D.C.C. 58 del 18/10/2022 di adozione della proposta di variante in oggetto e di approvazione del Rapporto Preliminare.

A seguito del pagamento degli oneri istruttori, con le note Prot-2024-0182297 e Prot-2024-0182309 del 16/02/2024 il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

In data 29/02/2024 si è svolta la conferenza dei servizi - seduta illustrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.r. 6 aprile 2017 n.7.

Contributi pervenuti

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Prot-2024-0307044 del 20/03/2024
ARPAL U.O. Pianificazione Strategica	Prot-2024-0299793 del 18/03/2024
ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione	Prot-2024-0293372 del 15/03/2024
Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio	Prot-2023-0882466 del 28/06/2023
Regione Liguria - Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile	Prot-2024-0567647 del 20/05/2024

Caratteristiche del contesto e della variante al Piano

La variante prevede la trasformazione di un'area oggi classificata Ambito EI – Zone per agricoltura Intensiva e industrializzata ed in parte Ambito FIC2 – Zone per interesse comune e scuole in un Ambito FV – Zone a verde attrezzato e per attività sportive speciali "FV" al fine di consentire la realizzazione di un'area sportiva (campi da padel) con annessi spogliatoi, locali tecnici e parcheggio.

L'area oggetto di variante, posta in loc. Via Romana a termine della strada pubblica carrabile è una porzione di territorio residuale e oggi in disuso nel contesto di recente edificazione e confinante con l'area utilizzata dalle Opere parrocchiali di S. Eugenio.

Analisi ambientale: tematismi analizzati e possibili impatti

L'istruttoria condotta e i pareri pervenuti analizzano i possibili impatti che la Variante al Piano può avere sui profili ambientali del territorio interessato.

Relativamente al comparto **Acque,** la Direzione Generale Ambiente osserva che: "*per quanto concerne il tema del Servizio Idrico Integrato, dall'esame del documento "RELAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE" non emerge come la variante proposta non sia in grado di compromettere la sostenibilità dell'esistente sistema di servizio sui tre segmenti (acquedotto, fognatura e depurazione), indipendentemente dal previsto potenziale edificatorio in rapporto a quello vigente.*
Occorre portare in evidenza come il documento denoti lacune, da ritenersi rilevanti, tenuto conto che trattasi di documentazione in atti e necessaria alla formulazione del presente contributo.
In primis, tra gli strumenti di pianificazione non trova menzione il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) ad oggi vigente (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016).
Per quanto attiene il segmento della depurazione, viene fatto riferimento alla legge regionale n. 4/2012, correttamente riferendola decaduta, ma senza riferire di un minimo confronto con "Acque Pubbliche Savonesi", Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (SII) per l'ATO Centro Ovest, per avere conferma in ordine alla fattibilità dell'allaccio in fognatura. Altresì va rilevato come il confronto con il Gestore Unico del SII sia necessario per individuare quale sia l'impianto di trattamento ricevente, ed avere conferma in ordine alla capacità di poter sostenerne l'incremento di carico inquinante in entrata.
Altresì da chiarire è quanto relazionato in ordine al "consumo di materie prime".
Atteso che, testualmente, viene affermato che "(omissis) Il volume di acqua necessario al cantiere, rappresenterà sicuramente una quota trascurabile rispetto ai volumi d'acqua forniti attualmente nel Comune di Andora ed in ogni caso molto minore di quella che il gestore del servizio si è impegnato a garantire alle utenze finali dell'edificio (omissis)", sorge spontaneo chiedersi se tale analisi sia effettivamente riferita alla proposta di variante in esame, ovvero che non sia frutto di un complessivo refuso.
Lo stesso valga per il tema "Gestione acque Acquedotto", ove, testualmente emerge che "La linea dell'acquedotto cittadino a servizio del nuovo intervento ad un primo esame risulta opportunamente dimensionata per consentire una adeguata fornitura ai nuovi insediamenti commerciali, direzionali essendo stato ridotto il carico insediativo (omissis)". Tale descrizione non appare del tutto calzante con le previsioni di cui alla proposta di variante considerata.
Ad ogni buon conto, anche per quanto attiene il segmento dell'approvvigionamento idrico è necessario il confronto con "Acque Pubbliche Savonesi", e non, si badi, con altri gestori locali "operativi" (quali, ad esempio, la citata "Servizi Ambientali"). Sarà il Gestore Unico del SII, casomai, che valuterà se doversi rivolgere agli eventuali gestori locali "operativi" per ricevere tutte le eventuali informazioni tali da garantire la sostenibilità della variante proposta.
Deve inoltre essere evidenziato come, attesa anche la destinazione proposta in variante, non venga prospettata alcuna concreta attuazione di misure per il risparmio idrico. Riferendo (leggasi il documento "RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA") che "Tutte le aree destinate a verde verranno dotate d'impianto

d'irrigazione con attingimento da pozzo irriguo esistente sul fondo (omissis)", emerge come non venga prevista alcuna concreta misura alternativa (es.: vasche per raccolta acque piovane), tenuto altresì conto dell'emergenza idrica che si è dovuta fronteggiare negli anni 2022 e 2023 sul territorio ligure.
Analogamente, gli elaborati non fanno riferimento alla presenza dell'acquifero sotterraneo poroso IT07GWAVSV01_B CENTA NORD, che nel già citato PTA vigente è classificato in stato chimico e quantitativo SCADENTE ed è pertanto suscettibile di attenzione secondo quanto previsto dall'art. 22, c.2 delle Norme di attuazione del medesimo PTA, in merito alla necessità che "Le amministrazioni comunali formulino normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate esistenti, favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche pulite nel sottosuolo".

Alla luce del fatto che il Rapporto Preliminare evidenzia che la variante "non comporta aumento di carico urbanistico" e che gli interventi previsti sono di modesta entità, non si rilevano impatti tali da richiedere un approfondimento in fase di VAS; tuttavia si denotano alcune lacune nel Rapporto Preliminare e si raccomanda che nelle successive fasi di approvazione progettuale il Gestore Unico del SII attesti che l'intervento è sostenibile dal punto di vista della depurazione, della rete fognaria e dell'approvvigionamento idrico. Inoltre, al fine di prevenire, evitare o mitigare i potenziali effetti sull'ambiente si raccomanda di prevedere, misure per il risparmio idrico (es.: vasche per raccolta acque piovane) e misure atte a ridurre l'incidenza delle superfici impermeabilizzate favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche pulite nel sottosuolo.

Relativamente agli **Aspetti geomorfologici, idraulici e sismici**, prendendo atto che "*nella relazione geologica è evidenziato che l'area parcheggio sarà ubicata al di fuori della fascia A* e nella suddetta fascia sarà realizzata un'area verde recintata che non comporterà la permanenza o la sosta di persone*", il Settore Assetto del Territorio ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 89 DPR 380/01, inviato al Comune di Ceriale con nota Prot-2023-0882466 del 28/06/2023 e a cui si rimanda integralmente.
Il Settore Assetto del Territorio ha inoltre evidenziato che "*il rapporto preliminare non tiene conto dei nuovi volumi edilizi nel progetto dell'impianto sportivo in questione affermando che "non è previsto consumo di nuovo suolo e/o l'impermeabilizzazione di aree attualmente libere, trattandosi di un intervento che consisterà nella creazione di campi da gioco in materiale drenante".*
Pertanto, in relazione alla disciplina di salvaguardia idrogeologica prevista dalle Norme di attuazione del Pdb, occorre tener conto di quanto previsto dall'art.5 bis "Indirizzi tecnici vincolanti volti a mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli".
Fermo restando quanto sopra, non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi con l'attuazione della variante al PRG in oggetto, per quanto di competenza del Settore Assetto del Territorio.

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale rappresenta che "*si è concluso l'Accordo avente ad oggetto "Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacino regionali liguri", accordo sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Regione Liguria e Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale in data 29 ottobre 2018, successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2023.*
Si precisa che alla data odierna risultano vigenti ed applicabili sul territorio regionale ligure i seguenti Piani di bacino distrettuali:

- *Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022 (consultabile sul sito, link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2910);*
- *Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023 (consultabile sul sito, link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2902)."*

Alla luce di quanto sopra riportato non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi, fermo restando che l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere di cui all'art. 89 del DPR 380/01 è demandata al Comune di Ceriale prima del rilascio dei titoli edilizi.

Relativamente al comparto **Suolo**, la Direzione Generale Ambiente rileva che "*Il rapporto preliminare riporta che non è previsto consumo di nuovo suolo e/o l'impermeabilizzazione di aree attualmente libere, trattandosi di un intervento che consisterà nella creazione di campi da gioco in materiale drenante. Per quanto reversibile si rileva che l'intervento comporta consumo di suolo agricolo insistente su acquifero*."

Relativamente allo stesso comparto, ARPAL ritiene opportuno "*focalizzare l'attenzione sul rispetto della coerenza delle azioni di attuazione del Piano con gli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) valutandone il contributo complessivo e in particolare con l'obiettivo II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione. In considerazione di questo si ritiene opportuno valutare un'alternativa che prediliga aree industriali dismesse o già antropizzate, preservando ambiti territoriali agricoli e naturali. Si sottolinea gli indirizzi della strategia prevede di incentivare azioni volte al recupero dei terreni abbandonati e alla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.*"

A questo proposito si evidenzia che, il Comune di Ceriale, con Delibera di Consiglio Comunale 87/2023, ha verificato l'assenza o l'insufficienza, nel PRG vigente, di altre eventuali zone, che possano costituire un'alternativa localizzativa alla proposta in oggetto e ha ritenuto che le aree destinate ad attività sportive nel vigente PRG non siano idonee; inoltre si evidenzia che, come riportato nel Rapporto Preliminare, l'area oggetto di variante è una porzione di territorio residuale nel contesto di recente edificazione. Si ritiene pertanto che siano state valutate possibili alternative e che la variante, posta in un'area residuale del contesto edificato, pur comportando un consumo di suolo, questo si configura come reversibile ed in parte mitigato dalla previsione di aree verdi. Alla luce di quanto sopra, non si rilevano impatti significativi e negativi.

Relativamente al comparto **Biodiversità**, ARPAL osserva che "*in relazione alla tutela della Biodiversità in ambito terrestre, l'analisi della documentazione fornita evidenzia come il progetto non presenti interazioni negative, dirette o indirette, con i siti Natura 2000*".
Si segnala che in data succesiva alla Commissione del 20/05/2024 è pervenuto anche il contributo del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, che, in analogia con quanto già osservato da ARPAL, non rileva criticità relative al comparto biodiversità e raccomanda l'utilizzo di specie autoctone. Si osserva che il Rapporto Ambientale prende in considerazione tale profilo prevedendo l'utilizzo di specie tipiche del territorio.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si rilevano impatti significativi e negativi relativamente al comparto biodiversità.

Relativamente agli **Agenti Fisici**, ed in particolare all'inquinamento acustico, Arpal osserva che *"Esaminata la documentazione agli atti relativa all'impatto acustico, primariamente si osserva che la classe acustica IV, in cui è inserito il sito oggetto di variante, risulta compatibile con l'intervento proposto.*
In relazione ai successivi aspetti autorizzativi, peraltro di competenza comunale, si sviluppano le seguenti considerazioni data la vicinanza di alcuni recettori al futuro impianto e in riferimento alla simulazione acustica presentata.
Si ritiene che la valutazione di impatto acustico debba essere integrata con:

- *un approfondimento sulla stima previsionale dei livelli di emissione (da verificarsi ai confini dell'impianto in posizione limitrofa al recettore R2, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10855/1999) e del livello differenziale in orario diurno a finestre aperte nei recettori già considerati nello studio;*
- *qualora gli esiti delle stime di cui sopra evidenziassero possibili non conformità ai limiti di legge del futuro impianto, occorrerà che la valutazione sia integrata da un elenco di interventi di mitigazione, sia di tipo logistico che strutturale.*

Inoltre, si rileva che nello studio presentato non viene programmata una verifica fonometrica post operam con gli impianti in normale esercizio, pertanto si ritiene opportuno che venga prescritto nell'atto autorizzativo che:

- *a oneri e cura del Proponente dovrà essere eseguita una verifica fonometrica delle immissioni sui recettori più esposti per la verifica della conformità a tutti i limiti di legge, in condizioni di normale esercizio dell'attività una volta realizzata;*
- *il Proponente dovrà comunicare tempestivamente al Comune gli esiti dei rilievi e, qualora risultassero delle situazioni di non conformità ai valori limite, dovrà presentare al Comune un programma di interventi idonei a ricondurre la situazione a conformità, secondo modalità e tempi stabiliti dal Comune."*

Alla luce di quanto sopra esposto e preso atto che la classe acustica della zona oggetto di variante è compatibile con l'intervento proposto, non si rilevano impatti significativi e negativi relativamente al comparto rumore. Al fine di prevenire, evitare o mitigare i potenziali effetti sull'ambiente si raccomanda che nelle successive fasi di approvazione progettuale vengano tenute in conto le indicazioni fornite da ARPAL e sopra riportate.

Relativamente alla **Salute umana**, ASL 2 rileva che "*ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS non si ravvisano potenziali impatti significativi sulla salute pubblica dell'intervento in esame, purché, in considerazione della precedente destinazione di parte dell'area ad "agricoltura intensiva", non sussista un rischio di esposizione a fitosanitari da contaminazione del suolo superficiale per i fruitori del sito.*"
Alla luce di quanto sopra esposto e del fatto che il Rapporto Preliminare specifica che si tratta di "*aree in evidente stato di disuso*" e quindi non utilizzate per agricoltura intensiva, non si rilevano impatti significativi e negativi relativamente al comparto salute umana. Al fine di prevenire, evitare o mitigare i potenziali effetti sull'ambiente si raccomanda che nelle successive fasi progettuali venga valutata l'opportunità di mettere in atto interventi volti a mitigare un potenziale rischio di esposizione a fitosanitari da contaminazione del suolo.

Conclusioni

L'istruttoria svolta sulla base dell'esame del Rapporto Preliminare e dei pareri pervenuti non ha evidenziato potenziali impatti negativi dall'attuazione delle previsioni della variante al PRG sopra descritta.

Per le argomentazioni espresse nel parere si ritiene pertanto che le previsioni della variante al PRG indicate in oggetto **non debbano essere assoggettate alla procedura di VAS ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m** in quanto non sono stati riscontrati significativi impatti ambientali.

Al fine di prevenire, evitare o mitigare i potenziali effetti sull'ambiente si raccomanda che nelle successive fasi di approvazione progettuale:

- il Gestore Unico del SII attesti che l'intervento è sostenibile dal punto di vista della depurazione, della rete fognaria e dell'approvvigionamento idrico;
- vengano previste misure per il risparmio idrico (es.: vasche per raccolta acque piovane) e misure atte a ridurre l'incidenza delle superfici impermeabilizzate favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche pulite nel sottosuolo
- la valutazione di impatto acustico venga integrata con un approfondimento sulla stima previsionale dei livelli di emissione (da verificarsi ai confini dell'impianto in posizione limitrofa al recettore R2, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10855/1999) e del livello differenziale in orario diurno a finestre aperte nei recettori già considerati nello studio; qualora gli esiti delle stime di cui sopra evidenziassero possibili non conformità ai limiti di legge del futuro impianto, occorrerà che la valutazione sia integrata da un elenco di interventi di mitigazione, sia di tipo logistico che strutturale;
- venga programmata una verifica fonometrica post operam con gli impianti in normale esercizio, e venga prescritto nell'atto autorizzativo che:
    - a oneri e cura del Proponente dovrà essere eseguita una verifica fonometrica delle immissioni sui recettori più esposti per la verifica della conformità a tutti i limiti di legge, in condizioni di normale esercizio dell'attività una volta realizzata;
    - il Proponente dovrà comunicare tempestivamente al Comune gli esiti dei rilievi e, qualora risultassero delle situazioni di non conformità ai valori limite, dovrà presentare al Comune un programma di interventi idonei a ricondurre la situazione;
- venga valutata l'opportunità di mettere in atto interventi volti a mitigare un potenziale rischio di esposizione a fitosanitari da contaminazione del suolo.

Nell'ambito della presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS è stato rilasciato il parere ex art.89 DPR 380/2001 relativo alla compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio; l'ottemperanza alle prescrizioni è demandata al Comune di Ceriale prima del rilascio dei titoli edilizi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Bertonasco)

F.to Il Direttore
Servizio Pianificazione Territoriale e VAS
(Ing. Alessandro Croce)

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA

Class.: 11.6.3

Fascicolo n. 54/2023

RELAZIONE TECNICA N. 29 del 27.6.2024

OGGETTO:COMUNE di CERIALE (SV)
Approvazione variante al Piano Regolatore Generale, inerente la trasformazione di una zona agricola in zona a verde e per attività sportive, correlata al progetto di realizzazione di campi per il gioco del *"padel"*, e relative strutture di servizio, in via Romana, ai sensi dell'art.10 della l.r.10/2012 e sm.

PREMESSE

Il Comune di Ceriale è dotato di PRG approvato con DPGR n. 180 del 15-11-2001 e dotato di disciplina paesistica di livello puntuale.
L'approvazione della variante in oggetto risulta di competenza regionale ai sensi del combinato disposto dell'art.10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. e dell'art.44 della l.r.36/97 e s.m.i., ed è ammissibile ai sensi dell'art. 47-*ter* della stessa legge 36/1997 e s.m.i, in quanto correlata alla realizzazione di un intervento avente ad oggetto un'attività produttiva.

Iter approvativo del procedimento

- ✓ DCC n.58 del 18-10-2022, di adozione della variante ai sensi dell'art.10, comma 6, della l.r.n.10/2012 e s.m.;
- ✓ comunicazione del 23-03-2023 del Comune, attestante che la citata DCC è stata assoggettata agli adempimenti di pubblicità/partecipazione senza seguito di osservazioni;
- ✓ nota prot.353161 del 21-04-2023 con cui i Servizi regionali Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS hanno richiesto al Comune di accertare, ai sensi del disposto dell'art. 8, comma 1, del DPR 160/2010 e s.m., la presenza o meno nel PRG vigente di altre zone destinate ad insediamenti produttivi, idonee ad ospitare l'insediamento produttivo proposto con la variante di che trattasi;
- ✓ DCC n.87 del 14-11-2023, con la quale il consiglio Comunale ha attestato l'esistenza, nel PRG vigente, di aree destinate ad attività sportive, ma in zone ritenute non adatte all'insediamento in oggetto, ex art.8, comma 1, del DPR 160/2010 e s.m.i.;

Descrizione dell'area

L'area oggetto della proposta di variante è situata in via Romana, in fregio alla strada comunale, ed è distinta catastalmente dal foglio 10, mapp. 580 e 581, sostanzialmente pianeggiante, costituita da prati incolti, ubicata nella prima periferia rispetto al centro abitato, circondata da fabbricati residenziali o industriali/artigianali.
Tale zona, nel vigente PRG, è classificata in parte come zona agricola *"E1 –per agricoltura intensiva"*, per una superficie di mq. 3.622, ed in parte come zona a servizi *"FIC2 -zona di interesse comune e per l'istruzione",* per una superficie di mq 1.188.

Si riportano di seguito le norme di PRG per le suddette zone.

Art. 35 - Zone agricole "EI" per agricoltura intensiva

La zona agricola "EI" si attua a mezzo di Piano Aziendale esteso alla integrale pertinenza di almeno una Azienda Agricola. Le abitazioni residenziali connesse alla conduzione del fondo non potranno avere più di due piani fuori terra e un'altezza massima superiore a m 6,50 (m 7,50 nel caso si intenda realizzare un magazzino a piano terreno di altezza massima m 4,50 e un soprastante piano abitativo). L'applicazione degli indici di fabbricabilità deve far riferimento alla situazione fondiaria risultante alla data di adozione del PRG.

L'intervento si attua esclusivamente con piano aziendale, cui corrispondono i seguenti indici di fabbricabilità fondiaria per la residenza:

- mc 0,03/mq - per aziende agricole del gruppo 1 con superficie coltivata minore di 5000 mq, di cui almeno 1500 mq contigui (si intende che tale indice possa essere utilizzato solo per ampliamenti di fabbricati esistenti)
- mc 0,04/mq - per aziende agricole del gruppo 1 con superficie coltivata compresa tra 5000 mq e 10000 mq, di cui almeno 2000 contigui
- mc 0,04/mq - per aziende agricole del gruppo 1 e 2 con superficie coltivata compresa tra 10.001 mq e 20000 mq di cui almeno 4000 contigui
- mc 0,03 /mq - per aziende agricole del gruppo 1 , del gruppo 2 e del gruppo 3 con superficie coltivata superiore a 20.001 mq di cui almeno 5000 contigui.

Accorpamenti

È consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l'indice qualora vengano realizzate, per più fondi ed in forma organica e contigua e quindi in aderenza, due o più unità. In tal caso è consentita la realizzazione della costruzione sul confine del lotto interessato, quando è formalizzato l'accordo fra le parti e sia definita l'area asservita.

Servizi annessi alla residenza

Ogni entità realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell'energia elettrica e garantire lo smaltimento delle acque nere e bianche.

Deve inoltre garantire lo smaltimento delle acque meteoriche e la raccolta delle acque superficiali in apposito sistema di trattamento, al fine di tenere sotto controllo l'eventuale presenza di principi attivi tossici.

Per quanto riguarda le aree o i piazzali di manovra per i mezzi di trasporto e le aree a parcheggio, è opportuna una sistemazione degli stessi utilizzando pavimentazioni più consone con l'ambiente circostante con materiali tipo pietra di opus incerto, cubetti autobloccanti con impasto con coloriture che assumano tonalità in accordo coi colori naturali della zona. Si suggerisce inoltre di inserire lungo il perimetro un minimo di aiuole a verde del tipo a siepe e, là dove possibile, alberature di medio o piccolo fusto composte con essenze autoctone, in modo da ricucire laddove possibile quel minimo di rapporto con l'ambiente circostante.

Asservimenti

Possono essere asserviti lotti anche non contigui ma che risultino compresi nelle sotto-zone agricole omogenee "EI".

Parametri ammissibili

Indice fondiario	mc/mq	Vedi norma
% incremento sull'esistente	-	20%
Altezza massima (H max)	ml	6,50 (7,50 con sottostante magazzino)
Rapp. di copertura massimo (Rc max)	mq/mq	10% del lotto ricevente
Distanza minima dai confini	ml	6,00
Distanza minima dai fabbricati	ml	12,00

Art. 47 - Zone di interesse comune e per l'istruzione FIc e FIs

Le attrezzature pubbliche esistenti al momento dell'adozione del piano e quelle che si confermano o si ampliano, nonché quelle di nuovo impianto, sono individuate con apposito segno grafico e con particolare simbologia nelle tavole del presente P.R.G.:

Le zone di interesse comune sono denominate "FIc"

Le zone per l'istruzione sono denominate "FIs"

Le aree destinate dal presente piano ad attrezzature pubbliche non potranno avere altra destinazione d'uso.

Le aree in oggetto saranno acquisite dal patrimonio comunale o per acquisto o per esproprio o per cessione gratuita da parte dei proprietari o con vincolo a destinazione d'uso pubblico.

Le attrezzature per l'istruzione comprendono:

- Asili nido,
- Scuole materne,
- Scuole dell'obbligo,
- Scuole superiori.

In genere si tratta di impianti plurimi raggruppati in complessi scolastici; le quantità di superficie da destinare a ciascuna classe d'uso di ciascun complesso sono specificate nella tabella degli standard; si assumono per tali zone le prescrizioni e norme generali vigenti in materia.

Le attrezzature di interesse comune comprendono:

- Centri culturali, sociali e assistenziali;
- Strutture sanitarie;
- Attrezzature per pubblici servizi.
- Servizi religiosi.

In particolare, si definiscono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:

- Gli immobili destinati al culto;
- Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio.
- Gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

Per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi religiosi si fa riferimento alla Legge Regionale 24/01/1985 n.4. È assicurata una dotazione minima di aree pari al 30% di quelle previste obbligatoriamente per le attrezzature di interesse comune.

Nelle zone "FIc" e "FIs" si applicano i seguenti indici:

- Indice di edificabilità territoriale = mc/mq 2,50
- Altezza massima degli edifici = ml 9,00 (n. max di piani f.t. : 3)
- Distanza dai confini = ml 4,00
- Distanze dai fabbricati = ml 8,00
- Distanza dal ciglio stradale = ml 5,00

Fa eccezione la zona "Fic9" (cimitero di Peagna) dove è prevista la creazione di un parco cimiteriale secondo le disposizioni del successivo art. 55 delle presenti norme.

VARIANTE al PRG SOTTESA al PROGETTO

La variante urbanistica adottata, come risulta dalla documentazione di cui alla sopra citata DCC 58/2022, è finalizzata all'insediamento di una attività produttiva sportiva su un'area di superficie complessiva di mq.4810 per la realizzazione di 5 campi per il gioco del "padel" delle dimensioni di mt. 10 x 20 ciascuno, dotati delle necessarie attrezzature e delle relative strutture di servizio; viene infatti prevista la costruzione di una club-house con spogliatoi al piano terra di superficie di mq.154,37 e volumetria di mc 524,86, oltre a bar, deposito e servizi al piano primo di mq 56,40 e volume di mc 191,76, per un volume complessivo lordo di 717 mc.

L'area a parcheggio, con accesso da via Romana, avrà dimensioni di mq 580, mentre verranno realizzate aree a verde sistemate a prato naturale con alberature.

Il progetto correlato alla variante prevede i seguenti parametri:

- volume complessivo: mc 716,76;
- altezza massima edificio: 6,8 mt;
- aree verdi: mq 1302;

La variante urbanistica propone la riclassificazione della suddetta area, dalle zona "EI","FIs" e "FIc", alla zona a servizi del PRG *"FV –zone a verde attrezzato e per attività sportive speciali"* comma a), regolamentata dall'art.48 delle NdA del PRG vigente, di seguito riportata:

Art. 48 - Zone a verde attrezzato e per attività sportive speciali "FV":

a) Zone a verde per attrezzature sportive

Tali zone sono destinate allo sport ed al tempo libero, cioè agli impianti sportivi e ricreativi. Il rapporto massimo di utilizzazione per attrezzature propriamente sportive (tennis, campo di calcio, ecc.) non può superare l'80%, il restante 20% deve essere adibito a verde.

Nelle zone "FV" si applicano i seguenti parametri:

- Indice territoriale: mc/mq 0,80
- Altezza massima degli edifici = m. 12,00
- Distanza minima dai fabbricati = m. 10,00

Carico urbanistico

L'inserimento dell'area nella zona FV del PRG comporta un limitato incremento del carico urbanistico stimato in 2 UCU (Unità di Carico Urbanistico calcolati secondo le indicazioni del R.R.2/2017 (1 addetto ogni 100 mq di S.U. di nuova previsione).

Disciplina Territoriale e Paesistico-Ambientale
Nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con DCR n. 6 del 26-02-90, Assetto Insediativo, l'area oggetto della variante ricade in zona *"ID-MA – insediamenti Diffusi soggetti al regime normativo di Mantenimento"*, regolamentata dall'art. 44 delle NdA del PTCP, ove sono consentite contenute integrazioni del tessuto edilizio purchè nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.

Vincoli:
Le aree non sono soggette a vincolo paesistico specifico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m.;

Piano di Bacino:
La variante proposta ricade in aree soggette a suscettività al dissesto geomorfologico bassa (Pg1), e il settore regionale Assetto del Territorio ha espresso, in data 28-06-2023, con nota prot. 0882466, parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 308/2001 e s.m.i., richiamando la necessità di "*tenere conto, in relazione alla disciplina di salvaguardia idrogeologica delle NdA del PdB, di quanto previsto dall'art.5 bis 'indirizzi tecnici vincolanti volti a mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli'"*.

CONSIDERAZIONI e VALUTAZIONI

Dal punto di vista paesistico, l'area interessata, come sopra indicato, è situata in una zona ID-MA del PTCP, che consente *"contenute integrazioni del tessuto edilizio purchè nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico"*.
La variante in esame consente la realizzazione di manufatti di limitata volumetria con un incremento delle attrezzature sportive che non alterano i caratteri complessivi del contesto insediativo, e sono contenuti entro i limiti di un insediamento diffuso in coerenza con il regime paesistico vigente.

Sotto il profilo urbanistico, la variante in oggetto si concretizza nella trasformazione delle aree interessate da una destinazione in parte agricola ed in parte a servizi per l'istruzione e per l'interesse comune, ad una destinazione a servizi per attrezzature sportive nei termini indicati, e può essere ritenuta ammissibile in quanto consente l'inserimento di un'area sportiva in un contesto urbanizzato al posto di campi incolti, adiacente ad una strada di scorrimento, rappresentando altresì un elemento di sviluppo economico ed un'opportunità per la diffusione dello sport per il Comune;

Tuttavia, considerato che la variante è stata presentata tramite la procedura speciale dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui alla l.r.10/2012 e s.m.i. è necessario che la norma urbanistica proposta trovi corrispondenza con i contenuti del progetto ad essa correlato, in termini di funzioni (destinazioni d'uso), parametri urbanistico-edilizi e tipologie di intervento, nonché di eventuali regole di qualità paesistica; inoltre, dal momento che la modifica urbanistica traguarda un'area a servizi, si rileva che la modalità di attuazione degli interventi dovrà corrispondere al permesso a costruire convenzionato, per dare all'utilizzo delle attività sportive anche una connotazione di pubblico interesse, attraverso accordi tra il soggetto attuatore e l'Amministrazione comunale, così come dalla stessa dichiarato (nota n.12644 del 30.05.23 protocollata agli uffici regionali con n.410705 del 30.05.23).

Si prescrive pertanto l'individuazione di una *"FVP - Sottozona speciale per servizi privati convenzionali attrezzata per il gioco del padel"* all'interno della più ampia zona "FV" comma

a) *"zona a verde per attrezzature sportive"* del PRG, con la modifica della norma adottata nei termini di seguito evidenziati e riportati nell'allegato "A" alla presente relazione.

Si fa presente infine che, prima dell'approvazione del progetto, il Comune dovrà provvedere ad individuare e localizzare le opere di interesse pubblico a cui intende destinare l'eventuale monetizzazione degli standard.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra premesso, considerato e valutato, si ritiene che la variante in oggetto possa essere approvata nei termini sopra precisati, con l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'Allegato A.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Maurizio De Lorenzi)

Il Dirigente
(Arch. Luana Lapini)

Elaborati che si approvano:

- allegato A;
- estratto PRG stato attuale - estratto PRG con indicazione della variante;

Allegato A:

"FVP - Sottozona speciale per servizi privati convenzionali attrezzata per il gioco del padel":

nell'area è consentita la realizzazione di 5 campi per il gioco del "padel", delle dimensioni di mt.10 x 20 ciascuno, dotati delle necessarie attrezzature e relativi edifici di servizio;

Destinazioni d'uso:
servizi per lo sport, club-house, parcheggi pertinenziali;

Modalità di attuazione:
Permesso di costruire convenzionato;
La convenzione dovrà garantire anche la fruizione pubblica degli impianti sportivi;

PARAMETRI URBANISTICO - EDILIZI
Superficie territoriale dell'area oggetto di intervento = 4.810 mq
Indice territoriale: mc/mq 0,80
Volume complessivo massimo edifici di servizio: 720,00 mc;
H. massima edifici = 6,80 mt
numero campi regolamentari per il gioco del padel: 5
area adibita a parcheggio a raso: 580 mq
aree adibite a verde: minimo 1.300,00 mq
Distanza minima dai fabbricati = 10,00 mt.

Standard urbanistici:
L'intervento deve assicurare il reperimento degli standard urbanistici di cui al D.M.1444/68, regolamentati tramite convenzione urbanistica, da reperire in loco; È possibile monetizzare la quota di standard eventualmente eccedente la quota reperita in base alle tariffe comunali vigenti in accordo con le pattuizioni stabilite in convenzione;

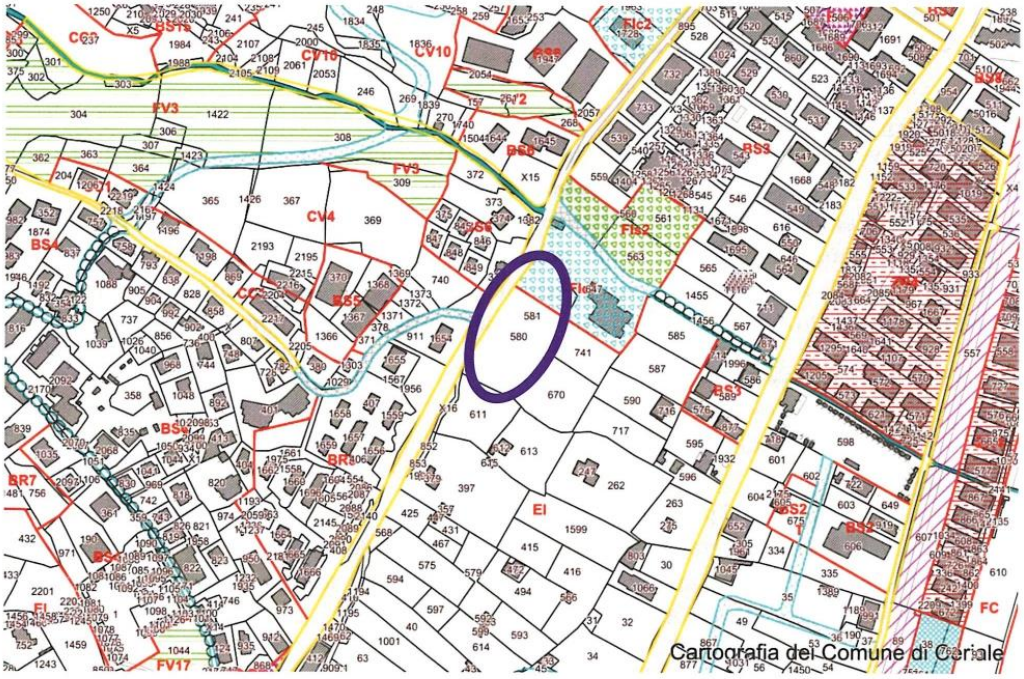
Parcheggi pertinenziali:
Da realizzarsi a raso, ai sensi della legislazione vigente (art.19 della l.r 16/2008 s.mi);

Interventi ammessi ad avvenuta attuazione del progetto di impianto sportivo:
Interventi di cui all'art.3 comma 1, lett. a) b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, nel rispetto della disciplina urbanistica e paesistica vigente;

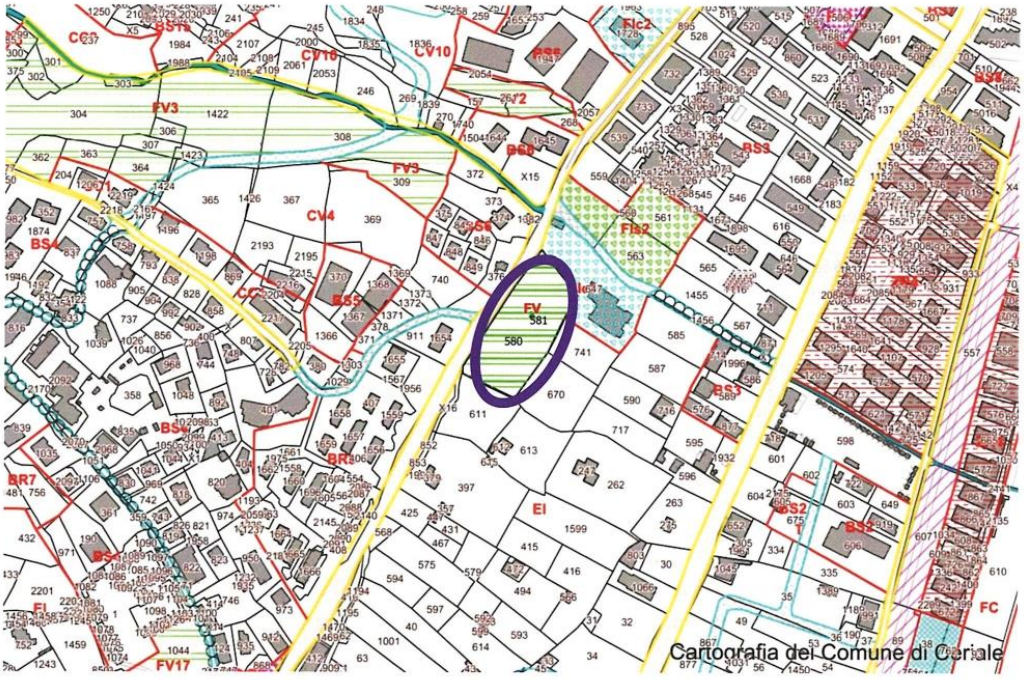
Requisiti paesistico-ambientali:

- ✓ *Il progetto dovrà darsi carico di minimizzare l'impermeabilità dei suoli tenendo conto di quanto previsto dall'art.5 bis delle NdA del PdB, anche attraverso:*
  - *l'utilizzo di materiale drenante per i campi da gioco;*
  - *la sistemazione dell'area adibita a parcheggio a raso con fondo permeabile privilegiando soluzioni quali, ad esempio, tappeti erbosi rinforzati con ghiaia;*
- ✓ *Il progetto dovrà darsi carico di contenere, per quanto possibile, l'impatto visivo delle "recinzioni" dei campi di padel con la previsione di schermature verdi (siepi, alberature etc) utilizzando essenze autoctone, lungo il perimetro dell'area interessata dal complessivo intervento;*

Variante al PRG relativamente alla trasformazione di un'area dalle zone EI, FIS e FIC alla sottozona "*FVP - Sottozona speciale per servizi privati convenzionali attrezzata per il gioco del padel*"



ESTRATTO PRG : STATO ATTUALE



ESTRATTO PRG : CON INDICAZIONE DELLA VARIANTE

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-780

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		16/07/2024 15:11
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		16/07/2024 14:30
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		16/07/2024 14:11
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		16/07/2024 14:01
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		16/07/2024 10:43
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Maurizio DE LORENZI		16/07/2024 10:39
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Anna BERTONASCO		15/07/2024 14:47

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario Generale

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 19-07-2024 16:38:49
Certificato valido dal 06-10-2023 al 06-10-2026